

PRETURA BOLOGNA**17 NOVEMBRE 1992**

PRETORE: VERARDI

PARTI: NEWTON PERIODICI S.R.L.

COMPTON ED. S.R.L.

(Avv. Binni, Lais)

IL RESTO DEL CARLINO ET AL.

(Avv. Aroletto, Facinelli)

**Diritti d'autore • Opera
letteraria • Guida turistica •
Riproduzione parziale •
Allegati a quotidiano •
Sequestro • Inammissibilità**

La diffusione di fascicoli allegati ad un quotidiano, che producano solo parzialmente un

volume già edito, costituisce una attività di manifestazione del pensiero e non una mera attività economica; come tale è protetta dall'art. 21 Cost. e non sono ammessi nei suoi riguardi né il sequestro né provvedimenti atipici che producano effetti analoghi al sequestro.

Con ricorso depositato in data 6 novembre 1992 la Newton Compton s.r.l. e la Newton Compton s.r.l. chiedono ex artt. 700 ss. cod. proc. civ. — che si ordini al Resto del Carlino, nonché alla Poligrafici S.p.A.: a) di sospendere la stampa, la riproduzione, la diffusione e la vendita dell'opera « I segreti di Bologna » di Filippo Raffaelli; b) di tenere a disposizione di giustizia le copie della suddetta opera presenti nelle loro sedi e/o stabilimenti all'atto della notifica dell'emanando provvedimento; c) di provvedere all'immediato ritiro dal commercio e/o dalla diffusione al pubblico di tutti gli esemplari dell'opera « I Segreti di Bologna », già distribuiti ed esistenti presso tutti i rivenditori all'atto della notifica del provvedimento giudiziale, provvedimento di cui si domanda altresì la pubblicazione a spese di controparte.

Questo, in estrema sintesi, l'assunto su cui si fonda il ricorso: 1) la Newton Compton S.p.A. è proprietaria di tutti i diritti di sfruttamento economico di un'altra opera, « Le strade di Bologna », di « straordinaria somiglianza » con quella distribuita quale supplemento del Resto del Carlino (opere di cui sono stati incaricati, oltre al dott. Fabio Raffaelli ed al dott. Athos Vianelli, lo stesso autore de « I segreti di Bologna », dott. Filippo Raffaelli); 2) la stampa, pubblicazione e vendita de « I segreti di Bologna », copia camuffata « in versione ridotta » de « Le strade di Bologna », costituisce gravissimo pregiudizio per i ricorrenti, in quanto idonei ad ingenerare confusione nei potenziali lettori ed acquirenti, dando luogo ad un'illegittimo sviamento di clientela.

Costituitosi all'udienza del 13 novembre 1992 Il Resto del Carlino, la Poligrafici Editoriale S.p.A. e la Grafica Editoriale S.p.A., eccepiscono la carenza di contraddittorio (per non essere stato evocato in giudizio l'autore dell'opera censurata) e di legittimazione attiva (in quanto il contratto di edizione depositato dalla ricorrente non appare sottoscritto dal dott. Filippo Raffaelli, autore di « Segreti di Bologna », bensì dal dott. Fabio Raffaelli); in ogni caso sottolineano la inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, di cui chiedono il rigetto, con vittoria di spese.

All'udienza del 13 novembre 1992, assunti due informatori addotti dalle società resistenti, dopo articolata discussione, e nel corso della quale i procuratori hanno confermato le surrisposte conclusioni, il Pretore si è riservato di decidere.

Va innanzitutto rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio attraverso la chiamata in causa del dott. Filippo Raffaelli, autore dell'opera censurata e coautore di quella asseritamente contraffatta. Il provvedimento cautelare richiesto dai ricorrenti, rivolto unicamente ad evitare la diffusione al pubblico del supplemento « I segreti di Bologna », non riguarda, se non in via eventuale ed indiretta, il dott. Filippo Raffaelli, che pure riveste un ruolo centrale in questa vicenda (e che prevedibilmente sarà citato nell'eventuale giudizio di merito).

L'azione d'urgenza è espressamente motivata dal timore che la diffusione del supplemento del quotidiano (che si assume sostanzialmente uguale all'opera edita dalla Newton Periodici nella finalità, contenuto e genere) provochi confusione nel pubblico e sviamento della clientela. Che la Newton Compton Editori sia titolare di un diritto di sfruttamento economico dell'opera « Le strade di Bologna » non appare seriamente dubitabile, attesa l'esistenza del contratto 3 febbraio 1988 sottoscritto dal dott. Fabio Raffaelli. La verifica del contenuto di quel diritto e della sua estensione — da un punto di vista oggettivo e soggettivo — sarà probabilmente uno dei profili che animeranno l'eventuale giudizio di merito. In questa sede non appare decisivo però accertare se la scrittura privata ora evocata possa considerarsi vincolante anche nei confronti dell'autore de « I segreti di Bologna ». La richiesta d'inibitoria svolta dai ricorrenti appare infatti prodromica ad una causa di risarcimento aquiliano nei confronti dei residenti, da negligente controllo sulla qualità caratteristiche e dell'opera pubblicata come supplemento. In relazione a questa vicenda il rapporto tra la Newton Periodici ed il dott. Filippo Raffaelli rileva come mero presupposto materiale, come fatto (e non dunque come atto) giuridico.

Le richieste svolte dalla difesa ricorrente non possono essere accolte. Prima ancora di effettuare una comparazione tra i fascicoli già editi de « I segreti di Bologna » e le « Strade di Bologna », conviene rimarcare che le due opere di cui si tratta appaiono, già da un esame esteriore e sommario, così diverse da potersi con sicurezza escludere che l'una possa essere ragionevolmente confusa con l'altra. Le differenze sono infatti assai evidenti e riguardano molteplici profili. Innanzitutto le dimensioni: l'opera « I segreti di Bologna » consta di 24 fascicoli di 8 pagine ciascuno (dunque in totale meno di 200 pagine), distribuiti unitamente al giornale « Il Resto del Carlino » nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, mentre l'opera « Le strade di Bologna » è costituita, nel suo complesso, da un totale di 1348 pagine, « tra cui 100 tavole fuori testo in bicromia o a colori, circa 2 500 illustrazioni nel testo tra foto d'epoca, moderne e incisioni d'autore » (così la pubblicità su « Bologna, ieri oggi e domani »).

La prima è dunque destinata prevedibilmente ad una agevole consultazione; la seconda, oltre che ad arricchire l'estetica di una libreria, è prevedibilmente funzionale a chi voglia approfondire maggiormente lo studio della storia, dell'arte, del folclore della città felsinea. La prima non è commercializzata separatamente dal quotidiano; la seconda è disponibile in quattro volumi elegantemente rilegati in similpelle.

Il rilievo appare già di per sé assai rilevante per escludere *fumus e periculum*.

L'esame comparativo tra le due opere (in relazione ovviamente ai fascicoli de « I segreti di Bologna » già pubblicati) non consente di smentire quanto appena affermato. Va dato atto alla difesa ricorrente che entrambe le opere consistono in una guida alfabetica della città ed inoltre che alcune parti del supplemento al « Resto del Carlino » sono riprodu-

zioni pedissequae di parte de « I segreti di Bologna ». Va però aggiunto che i passi « copiati » non appaiono quantitativamente né qualitativamente tali da potere ingenerare alcuna confusione. Infatti essi consistono prevalentemente in frasi inserite nel corpo di voci per il resto autentiche e sono sommaria-mente quantificabili in circa un decimo del totale dell'opera che si assume contraffatta.

L'opera « I segreti di Bologna », pur assai più ridotta, contiene, inoltre, riferimenti assenti nell'altra (ad esempio all'aneddotica) ed in ogni caso ha veste grafica sensibilmente differente da quella de « Le strade di Bologna ».

Quanto ora affermato non consente certezze in ordine alla esistenza degli estremi della contraffazione (*rectius*: ripetizione dei tratti essenziali di un'opera in una successiva) in riferimento ai fascicoli già editi. Ma anche qualora così fosse, la difesa ricorrente non potrebbe dire esaurito il suo compito.

La richiesta di inibitoria è evidentemente rivolta esclusivamente ad impedire la diffusione dei fascicoli ancora non diffusi e dunque non ancora conosciuti.

Occorre allora dimostrare, in termine di *fumus*, che i nuovi supplementi del Carlino contengano contraffazioni dell'opera di proprietà della società ricorrente. Tale prova non appare raggiunta né raggiungibile. In primo luogo non sembra che tale circostanza sia dimostrata in via presuntiva: l'entità delle riproduzioni contenute nei fascicoli già editi non è tale da indicarla con univocità e precisione. Né può accogliersi la richiesta di parte ricorrente (formulata in via subordinata nel corso della discussione) di ordinare l'esibizione in giudizio delle copie già stampate (v. dich. sig. Giovanni Savini) ma ancora non pubblicate dei supplementi, onde valutarne la liceità. Un ordine siffatto sancirebbe una grave violazione dei principi sanciti nell'art. 21 della Costituzione. Esso si tradurrebbe, infatti, nell'esercizio di un illegittimo potere di censura preventiva che, possibile quando l'agire comunicativo sia strumentale a finalità di contenuto economico (l'esempio classico è costituito dalla pubblicità commerciale, disciplinata dall'art. 41 della Costituzione), è sicuramente vietato allorché la verifica abbia ad oggetto una manifestazione del pensiero esercitata attraverso la stampa (per l'espressione di un analogo principio in materia di trasmissione televisive v. Pret. Roma, 3 febbraio 1992, Iandolo c. Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.).

Ma la realizzazione del supplemento allegato al « Resto del Carlino » - è il caso di chiedersi — è attività che rientra nell'art. 21 della Costituzione?

L'argomento, pur non affrontato approfonditamente nel corso della discussione, appare assai rilevante ai fini del decidere e di non facile soluzione.

A riguardo va premesso che non tutto quanto viene solitamente distribuito con un giornale può essere, per ciò solo, considerato « manifestazione del pensiero » o « stampa ». L'esempio più evidente è costituito dagli omaggi che sovente vengono allegati a riviste, dalle caratteristiche più varie. Né può ricorrersi all'art. 21 della Costituzione per il solo fatto che il supplemento consista in un'opera artistica (si pensi ad esempio, all'operazione promozionale realizzata recentemente dall'« Espresso » attraverso la distribuzione di classici della letteratura insieme al settimanale).

La valutazione sulla prevalenza dell'agire economico (art. 41 della Costituzione) su quello comunicativo (art. 21) è operazione delicata e va effettuata caso per caso.

A tal fine può essere utile verificare se il contenuto del supplemento consista in un'opera già edita (e dunque disponibile sul mercato). In questo caso è sicuramente più agevole (anche se non sempre scontato) accertare presuntivamente la natura esclusivamente promozionale dell'operazione e pertanto escludere le garanzie di cui all'art. 21 della Costituzione.

Viceversa, il principio di libertà di manifestazione sancito in quella norma trova piena espressione quando l'opera distribuita come supplemento sia inedita e dunque inesistente sul mercato. In questo caso l'opera « nasce » con il giornale ed appare difficilmente separabile da esso, così come alcuni racconti pubblicati in « terza » o nel paginone centrale dei quotidiani. Ed in effetti — riportando il discorso al concreto — il supplemento « I segreti di Bologna » non è altro che un « pezzo » del « Resto del Carlino » posto, per comodità del lettore ed anche (ma non solo e non prevalentemente) a scopo promozionale, fisicamente fuori dallo stesso quotidiano.

Da quanto ora affermato consegue un ulteriore profilo di inammissibilità delle richieste di parte ricorrente. Come è noto, l'art. 21 comma 3 della Costituzione prevede che si possa procedere a sequestro della stampa « soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili ».

Orbene, le richieste di cui in ricorso (ordine di sospendere la diffusione, di tenere a disposizione di giustizia le opere già stampate e di ritirare dal commercio quelle già diffuse) appaiono da un punto di vista sostanziale equivalenti ad un vero e proprio sequestro. Sul punto appare sicuramente pertinente il richiamo all'orientamento della prevalente giurisprudenza effettuato in comparsa di costituzione (ma accanto a quelle già citate si veda anche l'interessante pronuncia del Pretore di Verona, Ord. 18 ottobre 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 2287 ss.).

Le considerazioni finora svolte appaiono assorbenti qualsiasi altro rilievo. Il ricorso va pertanto rigettato.

Ricorrono giusti motivi, considerata la complessità del caso, per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M. — Visti gli artt. 700 ss. cod. proc. civ.

Rigetta il ricorso depositato in data 6 novembre 1992 dalla Newton Periodici s.r.l. e dalla Newton Compton Ed.re s.r.l.. Compensa integralmente le spese di lite.

SEQUESTRO E ART. 700 IN TEMA DI SUPPLEMENTI DI QUOTIDIANI

L'ordinanza del Pretore di Bologna che qui si riporta affronta un complesso di problemi nei quali sono strettamente intrecciati profili costituzionali, processuali, privatistici. In primo luogo viene esaminata la questione se l'attività di stampa e distribuzione dei fascicoli annessi al quotidiano costituisca o meno attività di manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, o se invece non sia attività meramente economica, come tale protetta solo ex art. 41 della Costituzione, o se altrimenti non costituisca altro tipo di attività. In secondo luogo occorre valutare se tale tipo di attività, pur avendo un'indubbia connotazione commerciale, non sia comunque protetta sulla base dell'art. 21 del-

la Costituzione, dato che è connessa con la stampa e diffusione del quotidiano, che di quella libertà costituisce certamente modo di estrinsecazione. Sul piano che invece attiene a problematiche processuali, occorre da un lato verificare se effettivamente nell'ambito del divieto di sequestro dell'art. 21 della Costituzione rientri anche il sequestro civile, dall'altro la possibilità di aggirare tale divieto grazie all'emanazione di provvedimenti atipici *ex art. 700*.

La garanzia costituzionale. — Certamente occorre notare, *in primis*, che l'art. 21 della Costituzione « stabilisce una garanzia dall'amplissimo spettro, comprensiva delle manifestazioni più neutre sul tipo della cronaca, fino alla propaganda delle sue più varie forme »¹; e che d'altra parte appare indubbiamente pericoloso, perché fonte di possibili intrusioni del giudice, il cercare di differenziare tra le possibili forme di espressione del pensiero, per distinguere tra quelle che possono ricadere nell'ambito dell'art. 21 della Costituzione, e quelle che ne rimangono escluse²; tanto che appare giustificata la posizione di chi ritiene che vadano respinti i cosiddetti « limiti logici » del concetto di manifestazione del pensiero, ed afferma che si ha manifestazione del pensiero, « non solo quando l'attività è di “mero pensiero”, ma anche quando essa intenda tradursi in “incitamento all'azione”, ad uno stato o in “eccitamento ad uno stato emozionale”... Tutte le idee hanno infatti, più o meno in potenza, una “matrice emotiva”, e quando vengono diffuse tendono a convincere i destinatari non solo a *pensarla* in un certo modo, ma a comportarsi coerentemente »³. Queste considerazioni, pur se possono apparire eterogenee rispetto al fatto in questione, fanno intendere come, allo stesso modo, per tornare alla vicenda che ci riguarda, appare estremamente difficile e pericoloso distinguere, all'interno della manifestazione del pensiero, ciò che è « *proprio* », e perciò ricade sotto l'ambito di tutela dell'art. 21, e ciò che essendo « *altrui* », non vi ricade. L'unica cosa da dire, in linea generale, ci sembra questa: non può esser tutelato dall'art. 21 ciò che appaia *manifestamente* opera altrui, sulla base di un mero *accertamento* del giudice. Sarebbe invece una chiara violazione dell'art. 21 il consentire al giudice una attività di *valutazione* sul contenuto della manifestazione di pensiero; ciò perché il divieto di autorizzazione e censura implica chiaramente il divieto di controllare il contenuto dello stampato⁴. Appare pertanto, esatto il rilievo dell'evidenza delle differenze, e oggettive, e di riferi-

¹ Così PALADIN, *Libertà di pensiero e libertà di informazione: problematiche attuali*, in *Quaderni costituzionali*, 1987, p. 17 ss.

² Cfr. DE SIERVO, *Stampa*, (dir. pubbl.), in *Edd*, XLIII, p. 632).

³ Così BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984, p. 229.

⁴ Il FOIS afferma che « è pur sempre il potere di divieto l'elemento tipico e sufficiente a individuarle ove si consideri il sostanziale significato della disposizione costituzionale... fra le “censure” bisogna

dunque comprendere quelle le quali — pur non imponendo l'obbligo di sottoporre a controllo l'esercizio della libertà di diffusione — implicano il potere di vietare tale esercizio. La definizione di censura... sembra dunque che possa essere estesa fino a comprendere ogni “provvedimento cautelare”... e capace di vietare, in tutto o in parte, l'esercizio del diritto di usare di un dato mezzo di diffusione del pensiero in considerazione, diretta o indiretta, del contenuto di questo » (*Censura*, in *Edd*, VI, p. 720 ss.).

mento soggettivo alla diversa clientela del libro e del fascicolo settimanale, così come correttamente si esclude, che il fascicolo, in quanto potrebbe essere espressione di un agire economico, (l'allusione è alla pubblicità commerciale, come attività che si manifesta « nell'essere strumento persuasivo, attraverso la spinta suggestiva esercitata sul pubblico dai mezzi di comunicazione di massa »⁵) sia al di fuori della garanzia dell'art. 21 della Costituzione; e ciò in quanto appare piuttosto chiaro che le due finalità, economica e di manifestazione del pensiero, possono evidentemente coesistere ed anzi talora, proprio nell'ambito che qui si esamina, la prima può esser soddisfatta più fortemente da un'opera che rivesta caratteri di più spiccata originalità (racconti inediti, ad es.).

Sequestro e diritti della persona. — Ciò risolve il problema della qualificazione del fascicolo come manifestazione del pensiero, dovendosi escludere che non lo sia, e quindi dell'applicazione delle garanzie dell'art. 21, ma non risolve il problema del contenuto di queste garanzie, che è sorto soprattutto per il contrasto che detta disciplina pare manifestare nei confronti della tutela (o, meglio, della effettività della tutela) dei diritti della persona. La questione dell'ammissibilità del sequestro civile a tutela del diritto all'immagine fu affrontata per la prima volta in una sentenza costituzionale, la n. 122/70, che la risolse nel senso che l'art. 21, comma 3, copre l'intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa entra in collisione: in particolare, fu respinta la tesi propugnata dall'Avvocatura di Stato secondo cui la disposizione dell'art. 21 fosse rivolta a delimitare i poteri della pubblica autorità, e non potesse invece riguardare il campo dei rapporti tra privati cittadini⁶. D'altra parte, in linea generale, secondo quella sentenza, la Costituzione « tenendo conto dell'importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, ha disciplinato il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa: la norma costituzionale di raffronto, mentre consente al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo (purché attraverso un'espressa previsione) nel caso di delitti, direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra ipotesi ». Sostanzialmente compromissoria appare invece la sentenza n. 38/1973⁷, laddove si affermò che « i comma 2 e 3 dell'art. 21 della Costituzione si riferiscono al materiale stampato, mediante il quale si manifesta e si estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono, quando, come si dirà in appresso, vengono in conside-

⁵ Così GATTI, *Pubblicità commerciale*, EdD, XXXVII, p. 1058; sulla distinzione tra pubblicità commerciale e manifestazione del pensiero, v. Corte Costituzionale n. 68/1965, in *Giur. cost.*, 1965, 852, con nota di FOIS, *Censura e pubblicità economica*; cfr. anche CHIOLA, *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, in *Enc. Treccani*, 1990, dove una critica alle tesi (GHEDINI, *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*, Milano 1968, p. 288) per cui anche il messaggio pubblicitario potrebbe rientrare nell'area protetta dall'art. 21 della Costituzione.

⁶ La sentenza si può leggere in *Giur.*

cost., 1970, p. 1529 ss., con nota di MAZZIOTTI, il quale afferma che « almeno in casi come questo, nei quali il diritto di libertà di stampa entra in rapporto ed in possibile contrasto con un altro valore costituzionalmente protetto, l'espressione "sequestro" dell'art. 21 debba esser intesa in senso tecnico e specifico cioè come spossessamento e sottrazione della cosa al potere di disposizione dell'avente diritto, e non già come equivalente generico di qualsiasi misura intesa ad ostacolare in via preventiva la diffusione dello stampato » (p. 1543).

⁷ V. *Foro it.*, 1973, I, 1707 ss

razione i diritti inviolabili della persona umana, anche alle attività strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del materiale destinato alla stampa »⁸ (e consentì perciò il sequestro di immagini solo destinate alla stampa in base all'art. 161 l.d.a.).

Soluzioni alternative al sequestro? — L'estrema limitatezza delle ipotesi, per giunta di dubbia costituzionalità, (anche perché relative a leggi, come quella sul diritto di autore, anteriori alla Costituzione) di sequestro, ha posto il quesito se non sia invece consentito al giudice, adito sulla base dell'art. 700 cod. proc. civ., disporre provvedimenti, come l'inibizione della diffusione dello stampato, o il sequestro dei materiali e mezzi tecnici che potessero impedire la causazione di danni senza per questo ricadere nel divieto costituzionale⁹. Si è affermato, sia in dottrina¹⁰ che in giurisprudenza¹¹, che mentre il sequestro costituisce la ablazione di una manifestazione del pensiero già in circolazione « attraverso la apprensione del *corpus mechanicum* che la contiene, il secondo corrisponde ad un divieto individualizzato e specificato *ad personam* di compiere atti futuri»; d'altra parte, « non può sfuggire come alcuni divieti, ad esempio di diffusione e di ristampa, conseguano gli stessi effetti di un provvedimento di sequestro, sostanzialmente aggirando la norma costituzionale »¹². A chi scrive francamente sembra che giustamente il Pretore respinga la domanda non solo perché qui si verrebbe ad aggirare la norma costituzionale, ma addirittura la si violerebbe più decisamente, perché se il sequestro degli stampati incide su un risultato, in questo caso il divieto andrebbe a ricadere a monte, sull'attività dello stampare. Non si avrebbe tanto una censura sull'opera, quanto l'introduzione della necessità di una autorizzazione all'attività di stampa, cosa anch'essa vietata dall'art. 21; e non cambia molto in fondo se ciò avviene non ad opera di autorità politiche bensì di un giudice. Diversamente, sarebbe stato possibile richiedere che all'interno della pubblicazione, o anche all'esterno del fascicolo, o del giornale, fosse chiaramente indicata al lettore, (o quando meno si mettesse in dubbio) la paternità di talune parti dell'opera (in analogia con quanto dispone l'art. 169 l.d.a.), senza per questo che tale ordine, si risolva, come un eventuale ordine di stralciare le parti in questione, in una chiara violazione della libertà di manifestazione del pensiero¹³. Bisogna anche sottoli-

⁸ V. le critiche di ZENO-ZENCOVICH, in *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, p. 330 ss., anche a motivo del fatto che la sentenza distinguerebbe arbitrariamente tra provvedimenti diretti a tutelare diritti patrimoniali e provvedimenti intesi a porre arbitrarie e non consentite limitazioni della manifestazione del pensiero.

⁹ Cfr. GARUTTI, *La tutela civilistica del diritto all'onore*, Padova 1985, p. 163 ss. Sostanzialmente favorevole appare CATAUDELLA, in *Riservatezza*, in *Scritti giuridici*, Padova 1991, p. 556. V. invece in senso contrario MONTESANO, in *Diritto e giurisprudenza*, 1967, p. 147.

¹⁰ V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 333.

¹¹ V. Pret. Roma, ord. 18 luglio 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 2926 ss., con nota di PARDOLESI; e su questa rivista, 1987, 662 ss., con nota di FIGONE. Cfr. Trib. Varese, ord. 2 giugno 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 1674; Pret. Roma, ord. 3 luglio 1987, in *Foro it.*, 1988, I, 3464; Pret. Verona, ord. 18 ottobre 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 2288, dove si nega l'ammissibilità di ordini di anne-rire o stralciare dalle copie di un periodico le parti contenenti le frasi lesive.

¹² Così ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 333.

¹³ V. ARIETA, *I provvedimenti di urgenza*, Padova 1985, p. 148.

neare, come giustamente rilevato nell'ordinanza, al fine di respingere il ricorso, la netta diversità dell'ambito della clientela delle due pubblicazioni, ed il fatto che il fascicolo è presumibilmente diretto ad una mera divulgazione presso il pubblico dei lettori del giornale, e non è quindi opera in grado di attrarre né un pubblico autonomo rispetto a quello che acquista il giornale, né tantomeno lo stesso pubblico intenzionato ad acquistare il libro.

LUCA GHEDINI FERRI